



## GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 01/06/2012

=====

ADDI' 01/06/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: FORTE

DELIBERAZIONE N. 240

Oggetto:

Piani di eradicazione e sorveglianza nel territorio regionale delle malattie dei bovini, bufalini e ovi-caprini oggetto di risanamento. Piano Operativo 2012.



240 - 1 GIU. 2012 *fr*

**Oggetto:** *Piani di eradicazione e sorveglianza nel territorio regionale delle malattie dei bovini, bufalini e ovi-caprini oggetto di risanamento. Piano Operativo 2012*

### **La Giunta Regionale,**

**SU PROPOSTA** della Presidente della Regione Lazio;

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione"

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale", nonché successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

**VISTO** il Decreto della Presidente della Regione Lazio n. T0288 del 21 giugno 2010 che riserva alla stessa le competenze inerenti al settore organico di materie relative alla Salute;

**VISTO** il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 30-12-1992, n. 502, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modificazioni;



240 - 1 GIU. 2012 R

**VISTA** la Direttiva 91/68/CEE del 28 gennaio 1991, "Direttiva del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini";

**VISTA** la Direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1226/2002 della Commissione dell'8 luglio 2002 che modifica l'allegato B della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e che, tra l'altro, autorizza l'utilizzo del test del gamma interferone al fine di "poter individuare il maggior numero possibile di animali contagiati o ammalati in un allevamento o in una regione";

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 535/2002 della Commissione del 21 marzo 2002, che modifica l'allegato C della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e la Decisione 2000/330/CE relativamente agli sviluppi scientifici in materia di tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica;


**VISTA** la Decisione n. 2011/277/CE della Commissione del 10 maggio 2011 che modifica l'allegato II della Decisione 93/52/CEE riconoscendo ufficialmente indenni da brucellosi alcune regioni italiane e che modifica gli allegati alla Decisione 2003/467/CE riconoscendo ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica alcune regioni Italiane;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 sul sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina, e successive circolari esplicative del Ministero della Salute;

**VISTO** il Regolamento 2004/853/CE del 29 aprile 2004, Allegato I, sezione IX;

**VISTA** la Decisione della Commissione n. 2008/940/CE, del 21 ottobre 2008, che stabilisce requisiti uniformi per i Piani nazionali di eradicazione di lotta e di sorveglianza cofinanziati dalla Comunità;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, come modificato dal Decreto Ministeriale 31 maggio 1995, n. 292, "Regolamento concernente il Piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini";



**VISTA** l'Ordinanza Ministeriale 2 gennaio 1993 concernente "Norme integrative per l'eradicazione della tubercolosi dagli allevamenti bovini";

**VISTO** il Decreto Ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, "Regolamento concernente il Piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini";

**VISTO** il Decreto Ministeriale 15 dicembre 1995, n. 592, "Regolamento concernente il Piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996 n. 317 sulla identificazione e registrazione degli animali;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, "Regolamento concernente il Piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica";

**VISTO** il Decreto Ministeriale 12 agosto 1997, n. 429, concernente modifiche ai piani nazionali di eradicazione sopra specificati;

**VISTO** il Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina";


**VISTO** il D.M. 3 novembre 2011 "Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2011";

**VISTA** la D.G.R. 10 ottobre 2000, n. 2079 concernente "Linee guida regionali per la raccolta dei dati e delle informazioni sull'attuazione dei piani di profilassi della tubercolosi bovina e bufalina, della brucellosi bovina e bufalina, della brucellosi ovicaprina e della leucosi bovina enzootica";

**CONSIDERATO** che alcune province laziali hanno conseguito la qualifica comunitaria di territorio Ufficialmente Indenne, come di seguito indicato:

- Prov. Frosinone, Rieti e Viterbo da leucosi enzootica bovina;
- Prov. Rieti e Viterbo da tubercolosi bovina;
- Prov. Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo da brucellosi bovina;
- Prov. Latina, Rieti, Roma e Viterbo da brucellosi ovi-caprina;

**RILEVATO** di dover mantenere le qualifiche già acquisite ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, nonché conseguire le qualifiche ancora non ottenute per tutto il restante territorio regionale;



240 - 1 GIU. 2012 R

**RITENUTO**, altresì, opportuno mettere in atto adeguate misure sanitarie con lo scopo di raggiungere anche le seguenti finalità:

- tutela sanitaria del patrimonio zootecnico e delle produzioni animali;
- prevenzione delle zoonosi e sicurezza alimentare;

**CONSIDERATO** che il quadro epidemiologico della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina, della leucosi bovina enzootica e della brucellosi ovi-caprina, nonché l'evoluzione delle qualifiche sanitarie dei territori regionali richiedono un'adeguata gestione delle attività negli allevamenti, nonché una rimodulazione delle attività di controllo nel territorio regionale, ai sensi della normative nazionali e comunitarie sopra menzionate;

**RAVVISATA** la necessita di predisporre un Piano Regionale che raccolga in maniera organica le indicazioni contenute nelle normative nazionali e comunitarie vigenti, finalizzandole agli obiettivi sopra menzionati;

**TENUTO CONTO** che tale documento sarà integrato da un manuale delle procedure per ciascun Piano di risanamento (Tubercosi bovina e bufalina, Brucellosi bovina e bufalina, Leucosi bovina e Bufalina, Brucellosi Ovicaprina) da aggiornare con cadenza annuale sulla base di eventuali sopravvenute esigenze legate alla situazione epidemiologica e al mutamento della normativa di settore, predisposto dalla Direzione Regionale Assetto Istituzionale, prevenzione e assistenza territoriale;

**PRESO ATTO**, quindi, del documento predisposto per il raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati dalla competente Direzione Regionale Assetto Istituzionale, prevenzione e assistenza territoriale - Area Sanità Veterinaria denominato "*Piani di eradicazione e sorveglianza nel territorio regionale delle malattie dei bovini, bufalini e ovi-caprini oggetto di risanamento - Piano Operativo 2012*" (allegato A), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**RITENUTO** necessario, per quanto sopra esposto, di procedere all'approvazione del Piano operativo di cui all'allegato A sopra specificato;

all'unanimità

### **Delibera**

Per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato:

- di approvare l'allegato A denominato "*Piani di eradicazione e sorveglianza nel territorio regionale delle malattie dei bovini, bufalini e ovi-caprini oggetto di*



240 - 1 GIU. 2012 R

*risanamento - Piano Operativo 2012* ", parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le Aziende Unità Sanitarie Locali e l'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, ciascuno per la parte di propria competenza, sono i destinatari del presente documento.

La Direzione Regionale Assetto Istituzionale, prevenzione e assistenza territoriale predisporrà tutti gli ulteriori atti necessari per dare attuazione al Piano Operativo 2012 , compresa l'emanazione di un manuale delle procedure per ciascun Piano di risanamento (Tubercosi bovina e bufalina, Brucellosi bovina e bufalina, Leucosi bovina e Bufalina, Brucellosi Ovicaprina) da aggiornare con cadenza annuale sulla base di eventuali sopravvenute esigenze legate alla situazione epidemiologica e al mutamento della normativa di settore.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 4 GIU. 2012



0743224

10507



DE. 1 GIU. 2012  
ALLEG. alla DEUB. N. 940/12



**ALLEGATO A**

# PIANI DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA NEL TERRITORIO REGIONALE DELLE MALATTIE DEI BOVINI, BUFALINI E OVICAPRINI OGGETTO DI RISANAMENTO

## PIANO OPERATIVO 2012

### 1.0 ANDAMENTO DEI PIANI DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA NELLA REGIONE LAZIO


L'andamento dell'infezione per tutte le malattie dei bovini, bufalini e ovicapriini oggetto di Piani di risanamento, tubercolosi, brucellosi e leucosi, nella Regione Lazio nel corso del periodo 2000 - 2010, è riassunta nei grafici seguenti.

I dati riferiti all'anno 2011 non sono rappresentati graficamente in quanto seppur disponibili non ancora stati validati da tutte le ASL, ma viene sostanzialmente confermato il medesimo trend.

La prevalenza di infezione nel periodo 2000 - 2010 (allevamenti infetti nell'anno/allevamenti controllati), in tutte le Province del territorio regionale, dimostra un decremento significativo, nonostante il permanere di sacche di persistenza sia dell'infezione tubercolare che dell'infezione leucotica, localizzate in particolare nel territorio di pertinenza della ASL Roma F; tale situazione pregiudica in maniera sostanziale il dato di prevalenza della provincia di Roma che può essere ascritto in massima parte alla prevalenza di allevamenti infetti di tale ASL.

### 1.1 TUBERCOLOSI BOVINA E BUFALINA

Per dare un'idea in termini assoluti dell'andamento del piano di eradicazione della tubercolosi, nel territorio regionale nell'anno 2000 a fronte di 11.200 aziende controllate per tubercolosi ne sono risultate positive 58, mentre nel 2010 le aziende controllate sono state 7.283 con un totale di 11 aziende focolaio.




Tubercolosi bovina e bufalina






A conferma del trend positivo nell'ultimo quadriennio (2008 – 2011) si osserva anche una diminuzione delle segnalazioni di lesioni tubercolari al macello(mod. 10/33) su base provinciale.



Segnalazioni al macello di lesioni tubercolari

### 1.2 BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA


La Brucellosi bovina-bufalina sembra ormai essere completamente eradicata dal territorio regionale con livelli di prevalenza, nella provincia di Latina, laddove si registra il dato più alto, inferiore allo 0,2% nel 2010; nel 2011 non si sono verificati focolai di malattia nel territorio regionale.



Brucellosi bovina e bufalina

### 1.3 LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA


Anche la Leucosi è quasi completamente eradicata e le uniche sacche di resistenza si registrano nell'ASL RMF ed in particolari negli allevamenti bradi che insistono in pascoli promiscui. Il dato di prevalenza della provincia di Roma è completamente ascrivibile al contributo di tale Azienda Sanitaria.



Leucosi enzootica bovina e bufalina

#### I.4 BRUCELLOSI OVICAPRINA

La brucellosi ovi caprina è quasi completamente eradicata dal territorio regionale; l'acquisizione della qualifica di territorio indenne per tutta la Regione, risente della particolare situazione della Provincia di Frosinone nella quale non si procede al controllo del 100% delle aziende controllabili.



Brucellosi ovi caprina



## **1.5 CRITICITA' E INADEMPIENZE**

### **1.5.1 ASL RM F**

Una duratura persistenza dei focolai, nel territorio dell'Azienda Sanitaria Roma F, si verifica in particolare in quelle aree in cui viene praticato l'allevamento brado ad indirizzo produttivo carne che, per le particolari caratteristiche di conduzione, presenta le maggiori difficoltà di controllo della malattia e di gestione delle attività di risanamento.

Tale situazione è una conseguenza delle difficoltà nel rispetto dei tempi di intervento, nella successione dei controlli, nella individuazione e rimozione dei soggetti infetti e nella estinzione dei focolai.

Le problematiche principali vengono ricondotte alla insufficiente disponibilità di strutture fisse per il raduno ed il contenimento dei capi, al significativo impiego di personale veterinario richiesto per l'esecuzione periodica dei controlli in tali condizioni operative nonché alla difficoltà di garantire il contenimento dei capi fino all'ottenimento degli esiti delle prove ufficiali.

Tuttavia è doveroso sottolineare che nella Roma F negli ultimi tre anni si è passati da una prevalenza dell'infezione tubercolare pari al 1.2% sul patrimonio controllato nel corso del 2009, una prevalenza pari allo 0.8% nel 2010, allo 0.52% del 2011.

### **1.5.2 ASL FROSINONE**

Rimane tuttora critica la situazione dell'ASL di Frosinone per quel che riguarda il mancato controllo su base annuale del 100% degli allevamenti ovicapri, fattore che impedisce l'acquisizione della qualifica di territorio ufficialmente indenne per tale ambito territoriale e penalizza la valutazione del servizio sanitario regionale nel contesto del procedimento finalizzato alla verifica dell'assicurazione dei livelli essenziali di assistenza.

Nel corso del 2011, anche al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo, la Direzione Regionale competente ha autorizzato il diradamento delle prove nel settore delle malattie dei bovini e bufalini, in modo da consentire all'Azienda Sanitaria di concentrare lo sforzo su tale rilevante finalità, purtroppo senza successo.

E' necessario a tal riguardo, da parte dell'ASL di Frosinone, l'adozione di un programma operativo aziendale da trasmettere entro il 30 di giugno che fornisca idonee garanzie circa il raggiungimento di tale obiettivo.

## **2.0 SITUAZIONE SANITARIA DEI TERRITORI PROVINCIALI**

A partire dal 2004, dapprima con Decisione 2004/199/CE del 27-02-2004, poi con Decisione 2009/600/CE del 05-08-2009 e successivamente con Decisione 2009/342/CE del 23-04-2009 la Provincia di Rieti ha acquisito la qualifica di territorio ufficialmente indenne rispettivamente da brucellosi ovi caprina, brucellosi e leucosi bovina; la provincia di Viterbo con Decisione 2004/199/CE del 27-02-2004 ha acquisito la qualifica di territorio ufficialmente indenne da brucellosi ovicaprina; la Decisione 2008/97/CE del 30-01-2008 ha conferito la qualifica di territori ufficialmente indenne per brucellosi ovicaprina alle Province di Roma e di Latina.

Con Decisione 2009/342/CE del 23-04-2009 la provincia di Frosinone ha acquisito la qualifica di territorio ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica; nel 2011 con Decisione 2011/277/EU del 10 maggio 2011 (Gazzetta Ufficiale UE n. L22 del 11/05/2011) la Commissione Europea ha ratificato lo status di Province Ufficialmente indenni per alcune Province del Lazio per le malattie dei bovini, bufalini e ovicapri oggetto di risanamento, modificando ulteriormente lo status sanitario regionale.



Alle luce di tale disposizione, nella Regione Lazio si è delineata una nuova situazione sanitaria riassunta nella tabella riportata di seguito :

<b>Piano Provincia</b>	<b>Rieti</b>	<b>Viterbo</b>	<b>Roma</b>	<b>Latina</b>	<b>Frosinone</b>
<b>Tubercolosi Bovina e Bufalina</b>	<b>Uff. indenne -</b> Decisione 2011/277/UE del 10-05-2011	<b>Uff. indenne -</b> Decisione 2011/277/CE del 10- 05-2011			
<b>Brucellosi Bovina e Bufalina</b>	<b>Uff. indenne</b> Decisione 2009/600/CE del 05-08-2009	<b>Uff. indenne</b> Decisione 2011/277/UE del 10- 05-2011		<b>Uff. indenne</b> Decisione 2011/277/UE del 10-05-2011	<b>Uff. indenne</b> Decisione 2011/277/UE del 10-05-2011
<b>Leucosi enzootica bovina</b>	<b>Uff. Indenne</b> Decisione 2009/342/CE del 23-04-2009	<b>Uff. indenne</b> Decisione 2011/277/UE del 10- 05-2011		Inoltrata richiesta alla Commissione Europea-2012	<b>Uff. indenne</b> Decisione 2009/342/CE del 23-04- 2009
<b>Brucellosi Ovicaprina</b>	<b>Uff. indenne</b> Decisione 2004/199/CE del27-02-2004	<b>Uff. indenne</b> Decisione 2004/199/CE del27- 02-2004	<b>Uff. indenne</b> Decisione 2008/97/CE del 30-01-2008	<b>Uff. indenne</b> Decisione 2008/97/CE del 30-01-2008	

### 3.0 FREQUENZA E TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

Alla luce del nuovo status sanitario del territorio regionale si forniscono dettagliate indicazioni ai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali relativamente alla frequenza e alla tipologia di controlli secondo gli schemi sotto riportati:

#### Proporzione di allevamenti da controllare

Piano Provincia	Rieti	Viterbo	Roma	Latina	Frosinone
<b>Tubercolosi Bovina e Bufalina</b>	50	50	100	50	50
<b>Brucellosi Bovina e Bufalina</b>	50	50	100	50	50
<b>Leucosi enzootica bovina</b>	50	50	100	50	50
<b>Brucellosi Ovicaprina</b>	33	33	33	33	100

#### Animali da controllare all'interno degli allevamenti

Piano Provincia	Rieti	Viterbo	Roma	Latina	Frosinone
<b>Tubercolosi Bovina e Bufalina</b>	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi	Tutti i capi di età superiore a 6 settimane	Tutti i capi di età superiore a 6 settimane	Tutti i capi di età superiore a 6 settimane
<b>Brucellosi Bovina e Bufalina</b>	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi	Tutti i capi di età superiore a 12 mesi	Tutti i capi di età superiore a 12 mesi	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi
<b>Leucosi enzootica bovina</b>	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi	Tutti i capi di età superiore a 12 mesi	Tutti i capi di età superiore a 12 mesi	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi
<b>Brucellosi Ovicaprina</b>	Tutti i maschi adulti sopra i 6 mesi; il 25 % delle femmine pluripare; tutte le femmine da rimonta	Tutti i maschi adulti sopra i 6 mesi; il 25 % delle femmine pluripare; tutte le femmine da rimonta	Tutti i maschi adulti sopra i 6 mesi; il 25 % delle femmine pluripare; tutte le femmine da rimonta	Tutti i maschi adulti sopra i 6 mesi; il 25 % delle femmine pluripare; tutte le femmine da rimonta	Tutti i maschi adulti sopra i 6 mesi; il 25 % delle femmine pluripare; tutte le femmine da rimonta



### **3.1 ULTERIORI CRITERI DI SORVEGLIANZA NELLE PROVINCE UFFICIALMENTE INDENNI**

Nelle Province ufficialmente indenni fermo restando i controlli riportati in tabella l'attività di sorveglianza prevede comunque un'attività di controllo annuale per tutti gli allevamenti che possono essere messi in relazione con i seguenti fattori di rischio:

- focolai di malattia nel corso dell' anno precedente;
- vicinanza con territori con rilevante prevalenza di infezione;
- frequenti compravendite di animali;
- livello del management aziendale;
- alto valore genetico dei capi;
- frequente movimentazione dei capi verso fiere, mostre o centri genetici;
- mancata identificazione degli animali.

### **3.2 ULTERIORI CRITERI DI CONTROLLO NELLE PROVINCE CHE APPLICANO IL DIRADAMENTO DELLE PROVE**

Nelle Province di Frosinone e di Latina, relativamente alla tubercolosi bovina, non ancora ufficialmente indenni dalla malattia, ma rientranti nei parametri previsti dall'allegato A capitolo I paragrafo 2 del D.Lgs 196/99, è possibile applicare il diradamento dei controlli; pertanto ogni anno dovranno essere controllati almeno il 50% degli allevamenti e, all'interno di ciascun allevamento, tutti i capi di età superiore alle 6 settimane.

Ogni due anni dovrà comunque essere assicurato il controllo del 100% degli allevamenti.

Il controllo mantiene cadenza annuale nelle aziende risanate da meno di 3 anni, nelle aziende che nei 12 mesi precedenti hanno subito una sospensione della qualifica, negli allevamenti che movimentano per motivi di monticazione o con elevato livello di movimentazioni a rischio (da e verso stalle di sosta).

Nella Provincia di Latina, relativamente alla leucosi bovina enzootica, non ancora ufficialmente indenne dalla malattia ma per la quale è stata inoltrata richiesta di riconoscimento alla Commissione Europea, è possibile applicare il diradamento dei controlli, pertanto da quest'anno dovranno essere controllati almeno il 50% degli allevamenti e, all'interno di ciascun allevamento, tutti i capi di età superiore ai 12 mesi.

Ogni due anni dovrà comunque essere assicurato il controllo del 100% degli allevamenti.

Il controllo mantiene cadenza annuale nelle aziende risanate da meno di 3 anni, nelle aziende che nei 12 mesi precedenti hanno subito una sospensione della qualifica, negli allevamenti che movimentano per motivi di monticazione o con elevato livello di movimentazioni a rischio.

Qualora sussista fondato motivo di ritenere che vi siano cambiamenti significativi nella situazione epidemiologica delle malattie oggetto del piano di diradamento o, nel caso della provincia di Latina per la leucosi bovina enzootica, non venga accettata la richiesta di riconoscimento, la Direzione Regionale competente, su proposta dell'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, può disporre di ripristinare l'intensità dei controlli sul 100% degli allevamenti oltre a prevedere misure aggiuntive di sorveglianza basate su un'adeguata analisi del rischio.

#### 4.0 MISURE DI ERADICAZIONE

L'estinzione in tempi brevi dei focolai rappresenta quindi un obiettivo prioritario ai fini dell'eradicazione dal territorio di queste infezioni e per raggiungere lo status sanitario di Ufficialmente Indenne per tutte le province del territorio regionale.

Uno degli obiettivi prioritari risiede quindi nella rapida chiusura dei focolai in atto attraverso il rispetto della periodicità dei controlli ed una tempestiva individuazione e rimozione dei soggetti infetti.

#### 4.1 ABBATTIMENTO TOTALE

Per accelerare le procedure di eradicazione nel territorio regionale e per mantenere lo status di territorio ufficialmente indenne, orientamento della Regione, è quello di promuovere all'interno delle aziende focolaio l'abbattimento totale.

L'abbattimento totale degli animali presenti in aziende sede di focolaio è disposto, in seguito ad autorizzazione della Direzione Regionale competente sentito il parere dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale nei seguenti casi:

- 1) quando la percentuale di animali positivi supera il valore soglia del 20% a un singolo controllo sierologico;
- 2) quando, anche in caso di prevalenza inferiore al valore soglia del 20% al singolo controllo, si riscontrino ulteriori positività alle prove ufficiali nel corso dei controlli svolti successivamente al primo abbattimento, in misura tale che la prevalenza cumulativa di capi positivi alle serie di questi controlli sia superiore al 20% dei capi presenti al momento dell'apertura del focolaio;
- 3) quando nell'allevamento si manifesti una coda di infezione persistente. Tale valutazione verrà effettuata in base alla situazione epidemiologica e a seguito di valutazione dello stato sanitario dell'allevamento nel corso dei sei anni precedenti e delle relative movimentazioni degli animali;
- 4) In allevamenti ubicati in Province Ufficialmente indenni.

#### 4.2 TASK FORCE REGIONALE

La Direzione Regionale competente provvede, in particolari situazioni di rischio che coinvolgono il territorio di determinate Aziende Sanitarie Locali, ad istituire un'apposita Task Force regionale per la valutazione della situazione epidemiologica dell'infezione, le possibili vie di trasmissione tra gli allevamenti ed i fattori che condizionano la persistenza delle malattie di cui al presente allegato.

La Task Force, costituita con provvedimento dirigenziale della Direzione Regionale competente, è coordinata dal Dirigente dell'Area di Sanità Veterinaria e si avvale di dirigenti medici veterinari delle Aziende Sanitarie Locali e dell'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana che affiancano il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente anche nella esecuzione degli interventi necessari alla completa eradicazione della malattia.



## 5.0 UTILIZZO DELLA PROVA DEL Gamma INTERFERON NELLA ERADICAZIONE DEI FOCOLAI DI TUBERCOLOSI

Nella Regione Lazio il test è eseguito sotto il diretto controllo dei Servizi Veterinari in sede di focolai accertati di Tuberculosis bovina e bufalina, al fine di accelerare le operazioni di bonifica sanitaria.

Pur non essendo sostitutivo della prova dell'intradermoreazione (IDT), il test Gamma-Interferon ( $\gamma$ -IFN) è considerato "test ancillare", anche dalla normativa vigente (REGOLAMENTO (CE) N. 1226/2002 della COMMISSIONE dell'8 luglio 2002), e rappresenta un valido complemento in corso di risanamento di focolai accertati di tubercolosi, ossia nell'ambito dei focolai ufficiali, aperti in seguito a positività (IDT) o a reperto di macellazione.

Solo in tali situazioni, previa autorizzazione della Direzione Regionale competente, ai fini dell'eradicazione e del controllo della tubercolosi bovina e bufalina è consentita l'esecuzione in parallelo del test dell'IDT e del  $\gamma$ -IFN, secondo un protocollo definito dall'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana

Ciò al fine di valutare con adeguata sensibilità lo status sanitario dei singoli animali e dell'intero gruppo nonché allo scopo di accelerare le operazioni di risanamento a tutela della salute animale e della salute pubblica.

Considerato inoltre quanto previsto dall'art.19 comma 3 del Decreto 15 dicembre 1995, n. 592 che recita " Il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio, su parere conforme dell'assessorato regionale alla sanità e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, può disporre l'eliminazione di animali negativi alle prove ufficiali qualora la situazione epidemiologica, all'interno dell'allevamento, sia tale da farli ritenere infetti. Di tale operazione la regione da comunicazione alla Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità" si ritiene che gli animali risultati positivi al test  $\gamma$ -IFN - ancorché negativi alla prova ufficiale di intradermoreazione - sono da considerare alla stessa stregua di animali infetti e come tali devono essere subito isolati e macellati, sotto controllo ufficiale, al più presto e comunque non oltre trenta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore.

L'indennizzo degli stessi avverrà pertanto secondo quanto previsto dalla normativa vigente con le modalità descritte nella DGR n. 769 del 4 agosto 2004.

